Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 107/08, ARG/elt 5/10, ARG/elt 127/10, ARG/elt 103/11, 281/2012/R/efr, 343/2012/R/eel, 493/2012/R/efr, 618/2013/R/efr, 179/2014/R/efr, 404/2016/R/efr, 128/2017/R/eel, 96/2018/R/eel, 341/2019/R/efr e 66/2020/R/eel

Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni:
 - energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Non rientra in tale definizione l'energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012 nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016 o al decreto interministeriale 4 luglio 2019;
 - b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non

imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Non rientra in tale definizione l'energia elettrica ritirata per la quale vengono erogate le tariffe fisse onnicomprensive di cui alle leggi 296/06, 244/07 e al decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dalle sezioni degli impianti fotovoltaici per i quali vengono erogati gli incentivi di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012 nonché l'energia elettrica complessivamente prodotta e immessa in rete dagli impianti che accedono, anche per una parte della propria produzione, agli strumenti incentivanti di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016 o al decreto interministeriale 4 luglio 2019;

- c) **energia elettrica immessa**, ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- d) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici Spa;
- e) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- f) impianto idroelettrico è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;
- g) **impianto** (non idroelettrico) è, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;

- h) **potenza apparente nominale di un generatore** è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- i) **potenza apparente nominale di un impianto** è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- j) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- k) **potenza attiva nominale di un impianto** è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- l) potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione (di una sezione) è la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta con continuità, durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno 4 ore per gli impianti idroelettrici), supponendo tutte le parti dell'impianto (della sezione) in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile di normale qualità e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti (di una sezione) termoelettrici. Nel caso termoelettrico questa potenza deve essere fissata tenendo conto delle condizioni climatiche medie del sito;
- m) **potenza elettrica di un impianto idroelettrico** è la potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto idroelettrico;
- n) **potenza nominale** è, per gli impianti fotovoltaici, la potenza di picco (o potenza di targa), pari alla somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali di cui alle rispettive norme di prodotto;
- o) **potenza nominale media annua** è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
- p) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento.

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04.
- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità

procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, nonché di quanto previsto dalle leggi 296/06, 244/07 e dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008, 5 maggio 2011, 5 luglio 2012, 6 luglio 2012, 23 giugno 2016 e 4 luglio 2019.

Titolo II Modalità procedurali

Articolo 3

Procedure per il ritiro dell'energia elettrica

- 3.1 Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità. Qualora il produttore intenda cedere al GSE l'energia elettrica immessa, alle condizioni di cui al presente provvedimento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, si applica quanto previsto all'articolo 14.
- 3.2 Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.
- 3.3 La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.
- 3.4 Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato è tenuto a richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto quindi degli autoconsumi in sito, ad eccezione dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.
- 3.5 Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere da un giorno definito dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 14. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.
- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato, il GSE predispone un apposito portale informatico.

Gestione della convenzione per il ritiro dedicato

- 4.1 La convenzione di cui al comma 3.2 regola le condizioni economiche relative al ritiro dedicato, nonché le condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
- 4.2 Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, dando separata evidenza alle diverse voci:
 - a) riconosce i prezzi definiti all'articolo 6 e/o all'articolo 7 per l'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato;
 - b) applica gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
 - c) soppressa;
 - d) applica i corrispettivi di sbilanciamento secondo quanto previsto dal comma 8.3:
 - e) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato:
 - f) per gli impianti eolici oggetto di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, per i quali il produttore ha siglato la convenzione di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce la valorizzazione economica della mancata produzione eolica ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
 - g) per gli impianti eolici selezionati con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce il corrispettivo di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
 - h) soppressa.
- 4.3 Soppresso

Articolo 5

Obblighi procedurali per i produttori

- 5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell'energia elettrica immessa. I predetti dati nonché le rispettive modalità di trasmissione sono definite dal GSE.
- 5.2 I produttori devono consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE e agli altri soggetti di cui il medesimo può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 11 del presente provvedimento.
- 5.3 Nei casi in cui l'energia elettrica venga ritirata, come eccedenza, dagli impianti di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, i produttori sono tenuti a trasmettere al GSE, con dichiarazione

sostitutiva dell'atto notorio, al termine di ogni anno solare ed entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99. Qualora il titolo di autoproduttore non dovesse essere soddisfatto per l'anno precedente, il produttore è tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari all'1% del controvalore dell'energia elettrica ritirata, nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04.

Titolo III Condizioni economiche del ritiro dedicato

Articolo 6

Prezzi di ritiro dell'energia elettrica

6.1 Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06. Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.

Articolo 7

Prezzi minimi garantiti

- 7.1 I prezzi minimi garantiti trovano applicazione:
 - nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
 - nel caso di impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche;
 - nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, che non accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta, a carico delle tariffe elettriche.

I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all'anno solare.

7.2 I prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione e in alternativa ai prezzi di cui all'articolo 6, vengono riconosciuti dal GSE nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa indicate in tabella 1 e riferite all'intero anno solare. Il produttore può modificare tale richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'intero anno solare

- successivo, dandone comunicazione al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Per l'energia elettrica immessa annualmente ed eccedente i limiti di cui alla tabella 1, il GSE riconosce i prezzi di cui all'articolo 6.
- 7.3 Nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.
- 7.4 Qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui all'articolo 6.
- 7.5 I prezzi minimi garantiti riconosciuti per l'anno 2014, per le diverse fonti e per i diversi scaglioni progressivi di energia elettrica immessa, sono pari a quelli evidenziati nella tabella 1 aggiornati applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale, con le modalità indicate nella medesima tabella.
- 7.6 A decorrere dall'anno 2015, fino a successive ridefinizioni sulla base dell'analisi dei costi di gestione e dei combustibili, i prezzi minimi garantiti sono definiti:
 - a) nel caso di impianti idroelettrici, applicando la seguente formula:

$$PMG_{t} = (PMG_{t-1} - 25) \cdot \left(1 + \frac{FOI_{t-1}}{100}\right) + 25$$

b) nel caso degli impianti diversi dagli idroelettrici, applicando la seguente formula:

$$PMG_{t} = PMG_{t-1} \cdot \left(1 + \frac{FOI_{t-1}}{100}\right)$$

dove:

- PMG_t è il valore del prezzo minimo garantito nell'anno t;
- PMG_{t-1} è il valore del prezzo minimo garantito nell'anno t-1;
- *FOI*_{t-1} è il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.

Articolo 8

Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento

8.1 Il GSE, entro il giorno venti del secondo mese successivo a quello di competenza, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento, calcola la quota residua dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al medesimo GSE (OSh). Detti corrispettivi, espressi in €, sono pari alla somma algebrica tra il corrispettivo di sbilanciamento effettivo attribuito

da Terna ai sensi dell'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06:

$$OS_h = (C^{sbil}_h - P^{Z}_h \cdot Sbil_h) \ [\mathfrak{E}]$$

dove:

- OS_h = quota residua del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE in relazione ad un determinato punto di dispacciamento;
- C^{sbil}_h = corrispettivo di sbilanciamento complessivo attribuito ad un determinato punto di dispacciamento da Terna nell'ora h, ai sensi dell'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- P^{Z_h} = prezzo di vendita dell'energia elettrica nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento per l'ora h;
- $Sbil_h$ = sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento nell'ora h.
- 8.2 Il GSE, entro il giorno venti del secondo mese successivo a quello di competenza, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione non rilevanti, ripartisce la quota residua OSh di cui al comma 8.1 tra (ove presenti):
 - unità di produzione CIP6/92;
 - unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04;
 - unità di produzione 74/08;
 - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011;
 - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;

secondo modalità proposte dal GSE ed approvate dall'Autorità.

8.3 Il GSE attribuisce ai produttori, secondo modalità autonomamente definite, i corrispettivi di sbilanciamento di cui ai commi 8.1 e 8.2 imputabili alle unità di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04. Da tale attribuzione non devono derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A3.

Articolo 9

Oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero

9.1 I maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero sono posti a carico dei produttori ammessi al ritiro dedicato, secondo modalità definite dal GSE. Da tale attribuzione non devono derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A_{SOS} e all'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}.

Titolo IV Accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica ritirata

Articolo 10

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 10.1 Il GSE cede al mercato l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09.
- 10.2 soppresso

Titolo V Disposizioni finali

Articolo 11

Verifiche

- 11.1 Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 11.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 11.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 11.3 Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.
- 11.4 Nel caso di impianti idroelettrici che accedono a strumenti incentivanti sull'energia elettrica prodotta a carico delle tariffe elettriche e che beneficiano anche dei prezzi minimi garantiti, per i quali i produttori, in sede di istanza, hanno comunicato una potenza elettrica fino a 500 kW e una potenza attiva nominale superiore a 500 kW, il GSE verifica che, sulla base dei dati di misura, non sia mai superata, nel corso dell'anno solare, la potenza elettrica di 500 kW. Qualora tale potenza sia superata, il GSE provvede a revocare, per il medesimo anno, i prezzi minimi garantiti effettuando i conseguenti conguagli. Allo scopo, il GSE può prevedere adeguate forme di garanzia nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.2.

Articolo 12

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro dedicato

12.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per l'erogazione dei prezzi minimi garantiti e i ricavi che derivano dalla vendita della quantità di energia elettrica ammessa a beneficiare di tali prezzi è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

- 12.2 Soppresso
- 12.3 Soppresso
- 12.4 Soppresso
- 12.5 Soppresso
- 12.6 Soppresso

Ulteriori obblighi informativi

- 13.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.
- 13.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 13.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 13.3 Soppresso
- 13.4 Il GSE, a titolo informativo, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:
 - i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE;
 - i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE.

Articolo 14

Accesso al ritiro dedicato a decorrere dalla data di entrata in esercizio

- 14.1 Gli impianti oggetto della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro dedicato, sono inseriti nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 14.2 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l'istanza di cui al comma 3.1. In caso contrario, l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 14.3 A seguito dell'istanza di cui al comma 14.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità al ritiro dedicato. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al comma 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Qualora invece la

- verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al comma 3.2 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 14.4 Qualora il produttore inoltri l'istanza a seguito della scadenza di cui al comma 14.2, si applica quanto previsto dal comma 3.5.
- 14.5 Per il periodo non compreso nella convenzione di cui al comma 3.2 in cui l'impianto era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica all'energia elettrica immessa le condizioni economiche di cui al comma 4.2, ad eccezione dei prezzi minimi garantiti.

Applicazione dei prezzi minimi garantiti nel caso in cui l'energia elettrica sia commercializzata sul libero mercato

- 15.1 L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 7.1 ammessi a beneficiare dei prezzi minimi garantiti, ha diritto, previa richiesta dei produttori e nei limiti delle quantità di energia elettrica immessa indicate in Tabella 1 riferite all'intero anno solare, all'applicazione dei prezzi minimi garantiti anche nel caso in cui sia commercialmente destinata ad un trader ovvero sia commercializzata direttamente presso i mercati organizzati dell'energia elettrica. Tale energia elettrica deve soddisfare tutti i requisiti previsti, ai sensi del presente provvedimento, per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03.
- 15.2 Per le finalità di cui al comma 15.1, il produttore presenta istanza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite.
- 15.3 A seguito della richiesta di cui al comma 15.2, il GSE stipula con il produttore una apposita convenzione esclusivamente finalizzata all'erogazione dei prezzi minimi garantiti. Tale convenzione ha effetti a decorrere da una data concordata con il produttore e comunque successiva alla data in cui viene inviata al GSE la richiesta di cui al comma 15.2.
- 15.4 Nell'ambito della convenzione di cui al comma 15.3, il GSE:
 - a) riconosce a conguaglio, al termine di ciascun anno solare, la differenza, se positiva, tra:
 - il prodotto tra i prezzi minimi garantiti di cui all'articolo 7 e la quantità di energia elettrica immessa (limitatamente alla quantità di energia elettrica a cui tali prezzi sono riferiti su base annuale solare) e
 - il prodotto tra il prezzo zonale orario e la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al precedente alinea;
 - b) applica i corrispettivi previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato.
- 15.5 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 7.3, nonché agli articoli 11, 12 e 13. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, il GSE dà separata evidenza agli impianti che

- percepiscono i prezzi minimi garantiti secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 15.6 Il GSE, entro il 28 febbraio 2014, definisce lo schema di istanza di cui al comma 15.2, lo schema di convenzione di cui al comma 15.3, il corrispettivo di cui al comma 15.4, lettera b), nonché i flussi informativi necessari ai fini dell'attuazione del presente articolo e li sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

Tabella 1

Prezzi minimi garantiti per l'anno 2014: tabella di sintesi

Fonte	Quantità di energia elettrica ritirata su base annua	Prezzo minimo garantito (*)
		[€/MWh]
Biogas da fermentatori anaerobici, biomasse solide e biomasse liquide	fino a 2.000.000 kWh	91,3*(1+ FOI 2013/100)
Biogas da discarica	fino a 1.500.000 kWh	48,4*(1+ FOI 2013/100)
Eolica	fino a 1.500.000 kWh	48,4*(1+ FOI 2013/100)
Solare fotovoltaico	fino a 1.500.000 kWh	38,5*(1+ FOI 2013/100)
Idrica	fino a 250.000 kWh oltre 250.000 kWh e fino a 500.000 kWh oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh	(151,8-25)*(1+ FOI 2013/100)+25 (104,5-25)*(1+ FOI 2013/100)+25 (66,0-25)*(1+ FOI 2013/100)+25
	oltre 1.000.000 kWh e fino a 1.500.000 kWh	(57,2-25)*(1+ FOI 2013/100)+25
Geotermica	fino a 1.500.000 kWh	50,6*(1+ FOI 2013/100)
Fonti diverse dalle altre	fino a 1.500.000 kWh	38,5*(1+ FOI 2013/100)

^(*) Con il termine "FOI 2013" si intende il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno 2013.